

Allegato B all'atto rep.n. 70717/17757

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A."

TITOLO I

ART. 1 - COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE

1.1. E' costituita una società per azioni denominata **"SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A."** o, in forma abbreviata, **"SETA S.P.A."**

1.2. La Società dovrà mantenere la maggioranza di capitale pubblico, non potendo la quota azionaria di partecipazione degli enti locali, comprensiva della quota azionaria detenuta dai consorzi costituiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, risultare inferiore al 51% del capitale sociale.

1.3. La Società ha sede nel Comune di Modena all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.4. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 2 - DOMICILIO DEI SOCI

2.1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - DURATA

3.1. La durata della Società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

ART. 4 - OGGETTO

4.1. La Società ha per oggetto:

- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotransviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano;
- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
- l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente;
- servizi ferroviari per conto di altri gestori;
- l'esercizio delle attività connesse alla mobilità ed al trasporto, quali il trasporto di persone per interesse turistico, trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi di gran turismo, servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento

tra i parcheggi di interscambio ed i centri di interesse collettivo, trasporto e scambio di effetti postali, trasporto merci per conto terzi, trasporto funebre e servizi post-mortem, comprese le attività a questi complementari e di coordinamento dei servizi operanti sul territorio;

- gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione, anche per conto terzi;

- assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili e analoghi, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tramvie, metropolitane, ferrovie e simili;

- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto;

- progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed infrastrutture connesse al trasporto in genere;

- programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;

- realizzazione di rotabili a trazione elettrica, montaggio e messa in servizio di filobus;

- realizzazione e gestione di impianti di manutenzione e riparazione:

officina meccanica, motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista anche per conto terzi e servizi manutentivi per conto terzi di veicoli ferroviari, di linee aeree ferroviarie e filoviarie ed armamento;

- gestione, anche per conto terzi, di impianti di erogazione di carburante (gas metano,/gpl, ecc.);

- costituzione e/o partecipazione ad enti o società a capitale pubblico, privato, misto per l'amministrazione o gestione di attività nel settore dei servizi di trasporto e di mobilità e, comunque, per tutte le attività contenute nell'oggetto sociale.

4.2. La Società potrà svolgere attività complementari, strumentali o afferenti al servizio principale ed in particolare:

- vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;

- commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessi meccanici ed elettromeccanici, nuovi ed usati;

- attività di gestione e promozione turistica;

- l'assunzione di rappresentanze e di deposito merci;

- attività di riscossione per conto degli enti impositori di sanzioni, multe, pedaggi, imposte, diritti, tasse e quant'altro;

- gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizza-

te al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità;

- servizio affissioni;
- servizio di deposito, custodia e manutenzione di mezzi di terzi;
- gestione immobiliare;
- gestione, esecuzione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale;
- sicurezza stradale e pronto intervento stradale;
- trattamento dei rifiuti solidi urbani, liquidi e gassosi connessi ai cicli di manutenzione e pulizia dei veicoli e degli impianti fissi, anche conto terzi connessi con le lavorazioni;
- elaborazione di progetti e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate a/da soggetti terzi;
- ricerca, consulenza, assistenza tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria nel settore dei trasporti e delle attività connesse;
- organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- svolgere ogni altra funzione, connessa alla mobilità, assegnata dagli enti locali nel rispetto della normativa vigente.

4.3. Per il raggiungimento di detti scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato, in ogni altra forma di collaborazione con terzi, a mezzo di società controllate e collegate.

4.4. La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui, anche ipotecari, e rilasciare garanzie - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successivi provvedimenti di attuazione.

4.5. Potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private.

4.6. Sono, comunque, espressamente escluse le attività di cui alla L. 2 gennaio 1991 n. 1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, dell'erogazione del credito al consumo e ogni altra attività riservata per legge agli iscritti ai Collegi, Ordini o Albi Professionali.

TITOLO III

ART. 5 - CAPITALE

5.1. Il capitale sociale è di Euro 15.496.975,64 (quindicimilioniquattrocentonovantaseimilanovecentosettantacinque virgola sessantaquattro), rappresentato da numero 49.990.244 azioni del valore nominale pari a 31 (trentuno) Eurocent cadauna.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura e/o con capitalizzazione delle riserve disponibili, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci presa a norma di legge.

5.3. Agli enti locali, ivi compresi i consorzi costituiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000 è comunque riservata una partecipazione complessiva non inferiore al 51% del capitale sociale. Pertanto, la quota del capitale sociale di pertinenza degli enti locali, anche a seguito di trasferimenti di azioni o di aumenti di capitale, non potrà essere inferiore al 51%, restando privi di effetto nei confronti della Società tutti gli atti di disposizione che abbiano determinato la riduzione della complessiva partecipazione al di sotto di detto limite.

ART. 6 - AZIONI-OBBLIGAZIONI

6.1. Le azioni sono ordinarie, nominative ed indivisibili e vengono emesse al loro valore nominale. Il valore nominale corrisponde a una frazione del capitale sociale; ogni azione attribuisce un solo diritto di voto.

6.2. In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. All'atto dell'aumento del capitale sociale con conferimenti in denaro, i soci hanno il diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell'art. 2441 secondo comma c.c..

Contestualmente l'organo amministrativo della Società invia a ciascun socio un avviso a mezzo raccomandata con l'invito ad esercitare il proprio diritto di opzione.

I soci hanno diritto a non meno di trenta giorni a far tempo dalla data di pubblicazione dell'offerta per esercitare i loro diritti di opzione.

I soci che esercitano il loro diritto di opzione hanno anche il diritto, a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, di sottoscrivere, in proporzione alle azioni rispettivamente detenute, le azioni rimaste inoptrate, a termini e secondo le modalità previste dalla legge e dalla delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale.

Ove gli interessi della Società lo richiedano, i diritti di opzione possono venire esclusi o limitati dalla delibera dell'assemblea dei soci che autorizza l'aumento di capitale.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, a termini della delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale, devono essere paga-

te con conferimento in natura.

6.3. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili a norma degli artt. 2410 e ss. c.c. con delibera assunta dall'assemblea straordinaria a norma del successivo art. 14 del presente statuto.

6.4. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Detto limite può essere superato a norma dell'art. 2412 c.c. se, per l'eccedenza, le obbligazioni emesse sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e, nel caso di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della Società, sino a due terzi del valore degli immobili stessi, e negli altri casi previsti dalla legge.

6.5. I versamenti sui corrispettivi delle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo secondo le modalità da questo fissate.

6.6. Sui ritardati pagamenti decorrerà l'interesse di mora pari al tasso legale vigente all'atto della sottoscrizione, maggiorato nella misura comunque non superiore a tre punti percentuali, che l'organo amministrativo determinerà di volta in volta, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

ART. 7 - DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI GRADIMENTO

7.1. Le azioni sono liberamente trasferibili tra gli enti locali che siano titolari di una quota azionaria di partecipazione al capitale sociale di SETA S.P.A..

7.2. Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 1.2, 5.3 e 7.1, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni sociali è riservato agli altri soci il diritto di prelazione secondo le procedure di seguito indicate, qualora non consti da atto scritto la rinuncia preventiva al diritto di prelazione.

Il socio che ha intenzione di trasferire in tutto o in parte le azioni di cui è titolare, dovrà darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando nella medesima le generalità del cessionario, le azioni da alienare e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento (di seguito, la Comunicazione di Trasferimento).

Il presidente del consiglio di amministrazione entro dieci giorni seguenti dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, dovrà darne comunicazione agli altri soci (di seguito, la Comunicazione del Presidente), che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà comunicare, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la

sua intenzione al presidente del consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della Comunicazione del Presidente. Nel caso in cui il socio interessato all'acquisto non comunichi la sua intenzione al presidente del consiglio di amministrazione entro il suddetto termine, il diritto di prelazione si intenderà dal medesimo socio rinunciato;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro sessanta giorni dalla data in cui il presidente del consiglio di amministrazione avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La Comunicazione di Trasferimento formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la Comunicazione di Trasferimento viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario il perfezionamento del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

7.3. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella Comunicazione di Trasferimento nei termini di cui al precedente punto 7.2 lett. b).

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni originariamente previste.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si in-

tenda trasferire la nuda proprietà sulle azioni.

Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata di usufrutto sarà la stessa indicata nella *denuntiatio*; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella *denuntiatio* quale usufruttuario.

Ove la persona indicata quale usufruttuario dal socio offerente nella *denuntiatio* sia una persona giuridica, l'usufrutto non potrà avere una durata superiore ai 30 (trenta) anni, a norma dell'articolo 979 comma 2 c.c.

E' vietata la costituzione di diritti reali di garanzia sulle azioni, salvo che non sia stato preventivamente autorizzato dagli altri soci, i quali decideranno con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Ai soci spetterà il diritto di prelazione, con le modalità sopra specificate, nel caso di escussione del pegno sulle azioni stesse. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito della procedura di escussione del pegno.

Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

7.4. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, per i trasferimenti a soggetti diversi dagli enti locali è richiesto il preventivo gradimento dei soci che non trasferiscono le azioni, secondo i termini e le modalità del successivo articolo 7.5.

La verifica del mancato esercizio del diritto di prelazione ex articoli 7.2. e 7.3. da parte dei soci che non trasferiscono le azioni, nonché del possesso in capo al cessionario indicato nella Comunicazione di Trasferimento dei requisiti di cui al successivo articolo 7.6., è delegato dai soci che non trasferiscono le azioni al presidente del consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 18.3.

7.5. Il presidente del consiglio di amministrazione dovrà quindi verificare senza indugio la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7.4. e dovrà comunicare a tutti i soci - ivi incluso il socio cedente - l'esito delle predette verifiche (di seguito, la Comunicazione di Gradimento) entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) del precedente articolo 7.2.

Nel caso in cui la Comunicazione di Gradimento indichi la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7.4. ovvero la medesima Comunicazione di Gradimento non pervenga al socio cedente entro il termine di cui sopra, il gradimento si intenderà concesso ed il socio cedente potrà pro-

cedere al trasferimento delle azioni. Nel caso in cui, invece, la Comunicazione di Gradimento non indichi la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7.4., il gradimento si intenderà rigettato ed il socio cedente non potrà procedere al trasferimento delle azioni.

7.6. Il gradimento sarà in ogni caso concesso qualora il cessionario indicato nella Comunicazione di Trasferimento risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia i requisiti di ordine generale che si debbono possedere, ai sensi di legge, per contrarre con la Pubblica Amministrazione, in osservanza della normativa vigente;
- b) non abbia in corso con la Società controversie giudiziali o arbitrali anche semplicemente minacciate;
- c) abbia capacità patrimoniali (patrimonio netto dell'ultimo esercizio anteriore al trasferimento delle azioni) o tecniche (numero di chilometri di trasporto pubblico locale relativi all'ultimo esercizio anteriore al trasferimento delle azioni), proprie o su base consolidata, almeno pari a quelle della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO

8.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste al presente articolo come più avanti indicate.

8.2. Compete inoltre il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della Società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

8.3. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c..

8.4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità

del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al presidente del consiglio di amministrazione.

8.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

8.6. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

8.8. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-ter comma 5 c.c..

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1 c.c..

8.9. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

8.10. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

8.11. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito del-

l'offerta.

8.12. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

8.13. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c..

8.14. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

ART. 9 - UNICO AZIONISTA

9.1. Quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta l'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

9.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

9.3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

9.4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART. 10 - VERSAMENTI - FINANZIAMENTI SOCI - PATRIMONI DESTINATI

10.1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi, che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

10.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione dell'assemblea.

10.3. La Società potrà inoltre costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e

ss. c.c..

10.4. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea dei soci con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

11.2. L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, su decisione dell'organo amministrativo, presso la sede della Società, o altrove purché in Italia.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata fatta pervenire agli azionisti al domicilio risultante dal libro dei soci, oppure tramite fax, telegramma, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Tale avviso potrà inoltre indicare la data per una seconda convocazione dell'assemblea nel caso in cui la prima vada deserta, che non può cadere nello stesso giorno. Le assemblee non convocate a termini della procedura sopra indicata sono comunque valide, se all'assemblea è presente o rappresentata la totalità del capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

11.3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nelle ipotesi previste dall'art. 2364 c.c.; l'assemblea straordinaria deve essere convocata secondo le disposizioni di legge.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

12.1. Possono intervenire in assemblea soltanto gli azionisti aventi diritto di voto; i soci inoltre dovranno depositare i loro certificati azionari presso la sede della Società o le banche o altre istituzioni indicate nell'avviso di assemblea, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

12.2. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 c.c..

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio

di amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente se nominato, o dal consigliere più anziano di età, in difetto l'assemblea designa il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

E' compito del presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni.

13.2. Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal presidente dell'assemblea.

Le votazioni vengono effettuate per scrutinio palese.

13.3. Il presidente, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, quando lo ritenga il caso, può farsi assistere da due scrutatori.

13.4. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal segretario, o dal notaio, e riportato in apposito libro.

13.5. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure trovasi il segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

ART. 14 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1. L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale sulle seguenti materie:

- (a) modificazioni dello statuto;
- (b) aumento del capitale sociale (con o senza opzione) o delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale;
- (c) fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, nomina dei liquidatori e operazioni straordinarie, ad eccezione delle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale sociale previste dagli artt. 2446 e 2447 del cod. civ.;
- (d) determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e al presidente del consiglio di amministrazione;
- (e) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- (f) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 10 del presente statuto.

14.2. Negli altri casi, l'assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum stabiliti per la secon-

da convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

14.3. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14.5., la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e dei revisori contabili, se nominati;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) autorizzazione degli amministratori, se del caso, allo svolgimento di attività concorrenti;
- f) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- g) delibera ex art. 2446 co. 1 c.c., sull'adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore a 1/3;
- h) l'approvazione delle linee guida dei piani strategici e del piano industriale predisposti dall'organo amministrativo, di cui al successivo art. 19 del presente statuto, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti ex art. 2364 punto 5 c.c..

14.4. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione dei prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili;
- d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 10 del presente statuto;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

14.5. Nel caso di partecipazione contemporanea al capitale della Società di enti locali e di soci privati, la nomina delle cariche sociali - che sarà regolata ai sensi del presente Statuto nonché, relativamente agli enti locali, secondo le previsioni dell'articolo 2449 c. c. - avverrà con le modalità di seguito indicate.

I.) Quanto al consiglio di amministrazione:

- a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile agli enti locali spetta la nomina diretta di 3 (tre) consiglieri su 5 (cinque), di cui uno con funzioni di presidente del consiglio di amministrazione. La nomina dei consiglieri di spettanza degli enti locali, avverrà nel modo seguente:
 - gli enti locali della Provincia di Modena avranno diritto di nominare 1 (uno) amministratore con la carica di Presidente;

- il Consorzio ACT di Reggio Emilia avrà diritto di nominare 1 (uno) amministratore;

- gli enti locali della Provincia di Piacenza avranno diritto di nominare 1 (uno) amministratore.

b) ai soci privati spetterà la designazione di 2 (due) consiglieri su 5 (cinque) tra i quali sarà indicato l'Amministratore Delegato o in alternativa il Direttore Generale. L'Assemblea, pertanto, eleggerà 2 (due) dei 5 (cinque) componenti il consiglio di amministrazione scegliendoli fra i nominativi, inseriti con numero progressivo ed in numero non inferiore a 2 (due), in un'unica lista, che potrà essere presentata solo dai soci privati. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con le modalità ed il rispetto dei termini di cui all'art. 11 dello Statuto. La lista dei candidati, controfirmata per accettazione da tutti i soci privati, dovrà essere resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Ciascun socio può esprimere non più di due preferenze, pena l'inefficacia del voto, e risulteranno eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. I voti espressi a favore di liste diverse da quella presentata ai sensi del presente articolo ovvero a favore di candidati diversi da quelli inseriti nella lista presentata ai sensi del presente articolo sono invalidi ed inefficaci.

II.) Quanto al collegio sindacale:

a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile agli enti locali e al Consorzio ACT spetta la nomina diretta di 2 (due) sindaci effettivi (tra i quali verrà scelto il presidente del collegio sindacale) e di 1 (uno) sindaco supplente. La nomina dei sindaci di spettanza degli enti locali, avverrà nel modo seguente:

- il Consorzio ACT di Reggio Emilia avrà diritto di indicare 1 (uno) sindaco effettivo e gli enti locali della Provincia di Piacenza avranno diritto di indicare 1 (uno) sindaco effettivo, la carica di presidente sarà attribuita a rotazione tra questi;

- gli enti locali della Provincia di Modena avranno diritto di indicare 1 (uno) un sindaco supplente.

b) ai soci privati spetterà la designazione di 1 (uno) sindaco effettivo e di un sindaco supplente. L'Assemblea, pertanto, eleggerà un sindaco effettivo ed un sindaco supplente scegliendoli fra i nominativi inseriti, con numero progressivo ed in numero non inferiore a due, in un'unica lista che potrà essere presentata solo dai soci privati. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con le modalità ed il rispetto dei termini di cui all'art. 11 dello Statuto. La lista dei candidati, controfirmata per accettazione da tutti i soci privati, dovrà essere resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Ciascun socio può esprimere non più di due preferenze, pena

l'inefficacia del voto, e risulteranno eletti, rispettivamente in qualità di sindaco effettivo e di sindaco supplente, i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. I voti espressi a favore di liste diverse da quella presentata ai sensi del presente articolo ovvero a favore di candidati diversi da quelli inseriti nella lista presentata ai sensi del presente articolo sono invalidi ed inefficaci. Le nomine concernenti gli enti locali e il Consorzio ACT saranno comunicate al presidente del consiglio di amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto. Le nomine effettuate dagli enti locali e dal Consorzio ACT come sopra descritte faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli enti locali aventi diritto; la nomina così effettuata sarà inoppugnabile nei confronti della Società da parte del Consorzio ACT e degli enti locali aventi diritto.

Nel caso di partecipazione al capitale della Società esclusivamente di enti locali, la nomina delle cariche sociali avverrà, salvo una diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, secondo il seguente procedimento:

- a) ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi amministratori o sindaci;
- b) ciascun socio potrà votare una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro ecc. fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- f) i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati; in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

14.6. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati alla relativa sostituzione provvederà il medesimo soggetto che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto; gli amministratori ed i sindaci designati per nomina diretta da parte degli enti locali sono revocabili soltanto dagli enti locali medesimi, secondo le previsioni dell'articolo 2449 c.c..

ART. 15 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE

15.1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto

con riferimento alla deliberazione impugnabile.

TITOLO V

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

16.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, anche non soci, nominati secondo le previsioni di cui al precedente articolo 14.5..

16.2. L'assemblea può scegliere tra i membri del consiglio di amministrazione un vice presidente per sostituire il presidente quando questi è assente o indisponibile; nel caso di cui sopra, la sola firma del vice presidente farà piena prova verso i terzi dell'assenza o dell'indisponibilità del presidente.

16.3. Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Fermo quanto stabilito dagli articoli 14.5 e 14.6., essi sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualsiasi momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

16.4. Alla scadenza del mandato, il consiglio di amministrazione verrà nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, fermo quanto stabilito dall'articolo 14.5..

16.5. Il consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato, attribuendo allo stesso tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società non riservati ad altri organi sociali dalla legge o dal presente statuto, ivi inclusi i seguenti poteri:

a) proporre al consiglio di amministrazione la bozza dei piani strategici/industriali, del *budget*, dei piani di investimento e delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;

b) compiere tutti gli atti previsti nei documenti di cui al precedente punto a) (e loro successive modifiche) così come approvati dal consiglio di amministrazione;

c) procedere alla definizione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti e alla definizione dell'organigramma aziendale contenente l'indicazione dei direttori, del primo e del secondo livello da sottoporre per l'approvazione al consiglio di amministrazione e, quindi, assumere, gestire e licenziare il personale, escluso quello dirigenziale;

d) compiere tutti gli atti di gestione non rientranti nei documenti di cui al precedente punto a) (e loro successive modifiche) che non siano riservati ad altri organi della Società, compresi gli atti aventi ad oggetto la compravendita e/o la permuta di mezzi di trasporto pubblico, purché comportanti impegni il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali al-

la realizzazione della medesima operazione), non sia superiore ad una somma pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

16.6. Resta inteso che l'amministratore delegato potrà nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli e che questi avrà, tra l'altro, l'obbligo di riferire al consiglio di amministrazione con cadenza almeno bimestrale circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

16.7. Il presidente del consiglio di amministrazione nominerà di volta in volta un segretario anche tra non membri del consiglio di amministrazione.

16.8. Qualora per rinuncia o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, il consiglio di amministrazione decade immediatamente e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Nel frattempo il consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

16.9. L'amministratore deve in ogni caso dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

16.10. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo che verrà determinato dall'assemblea dei soci.

16.11. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

16.12. Gli amministratori debbono essere scelti tra persone che vantino esperienze gestionali, tecniche ed amministrative nel settore del trasporto pubblico locale/mobilità e/o nei servizi pubblici che non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la qualità di amministratore e dirigente di un ente locale socio o di altri enti locali soci, nonché dei loro coniugi e con le situazioni previste dall'art. 2390 c.c.. Le incompatibilità previste dall'art. 2390 c.c. non si applicano agli amministratori ed ai dirigenti di soci diversi dagli enti locali ovvero di società dagli stessi partecipate.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1. I verbali delle riunioni, nonché le deliberazioni assunte debbono essere trascritti su apposito libro tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

17.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione hanno luogo presso la sede sociale, ma possono tenersi anche altrove,

purché in Italia.

17.3. La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa. Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni, salvo i casi d'urgenza per i quali è ammessa la deroga al termine stabilito, per i quali è sufficiente un preavviso di giorni due.

Gli inviti di convocazione potranno farsi tramite raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail.

17.4. Salvo quanto previsto dall'articolo 17.6., le deliberazioni del consiglio di amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate con la presenza della maggioranza dei suoi membri e quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

17.5. L'intervento degli amministratori alle riunioni può avvenire tramite videoconferenza o teleconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure trovasi il segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

17.6. Le decisioni relative alle materie elencate al presente articolo 17.6. non possono essere delegate dal consiglio di amministrazione e devono essere approvate dal medesimo con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque:

- a) nomina e revoca dell'amministratore delegato;
- b) approvazione e modifica dei piani industriali/strategici, comprensivi dei piani pluriennali che definiscono la politica aziendale, del *budget*, dei piani di investimento, delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;
- c) acquisto, vendita, permuta, conferimento e, in genere, atti di trasferimento ovvero di sottoscrizione di partecipazioni, aziende, rami di aziende e immobili;
- d) partecipazione a gare, al di sopra della soglia comunitaria, nel settore del trasporto pubblico di persone con qualsiasi modalità effettuate;
- e) investimenti non previsti nei piani strategici e nel *budget* approvato dal consiglio di amministrazione, ogni qualvolta tali investimenti comportino, da soli o unitamente ad altri investimenti collegati, esborsi e/o impegni di spesa superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila/00);

- f) assunzione di finanziamenti ed emissione di prestiti obbligazionari che comportino, da soli o unitamente ad altri finanziamenti o emissione di prestiti obbligazionari collegati, esborsi e/o impegni superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- g) concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., dalla Società;
- h) delibere relative ad azioni di fronte ad autorità giudiziarie o a organi arbitrali di valore superiore a Euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- i) contratti tra la Società e uno dei soci o società facenti parte dello stesso gruppo di uno dei soci;
- j) approvazione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti, e dell'organigramma aziendale contenente l'indicazione dei direttori, del primo livello e del secondo livello e assunzione e licenziamento del personale dirigenziale;
- k) conferimento di ulteriori deleghe di potere, rispetto a quelle previste dallo Statuto, all'amministratore delegato e al presidente e determinazione dei compensi dei consiglieri delegati, sentito il parere del collegio sindacale;
- l) determinazioni relative ai compensi degli amministratori, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea;
- m) deliberazioni riguardanti eventuali patti parasociali cui la Società aderisca.

ART. 18 - POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega conferitagli, all'amministratore delegato. In caso di impedimento del presidente, la rappresentanza legale della Società spetta, in successione all'amministratore delegato e agli altri amministratori.

18.2. La rappresentanza della Società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

18.3. Al presidente del consiglio di amministrazione è delegata, dai soci che non trasferiscono le azioni, l'espressione del gradimento in nome e per conto dei medesimi ai sensi degli articoli 7.4. e 7.5., subordinatamente alla verifica della sussistenza delle condizioni indicate negli articoli 7.4. e 7.6. del presente statuto.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1. Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento o l'attuazione degli scopi sociali, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei ca-

si richiesti dalla legge.

TITOLO VI

ART. 20 - COLLEGIO SINDACALE

20.1. La Società è controllata da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. I sindaci debbono essere scelti tra persone con specifici requisiti di professionalità, relativi a precedenti esperienze maturate nel controllo o nella revisione contabile di analoghe società che non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.

20.2. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c..

20.3. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c..

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

20.4. L'assemblea, nel nominare i sindaci e designare il presidente del collegio sindacale come disposto dal precedente art. 14.5, determina i compensi a norma dell'art. 2402 c.c..

20.5. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti.

Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 21 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21.1. La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

21.2. L'incarico è conferito dall'assemblea, che determina anche il corrispettivo, e ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

21.3. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sin-

dacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

21.4. L'attività di revisione legale dei conti sulla società e' annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

21.5. Il revisore contabile deve possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 - quinquies c.c.. In difetto essi sono in eleggibili o decadono di diritto.

21.6. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

21.7. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VII

ART. 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO

22.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo dovrà redigere il bilancio di esercizio a norma di legge.

ART. 23 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

23.1. L'utile netto realmente conseguito verrà ripartito come segue: 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questa non avrà raggiunto il limite di cui all'art. 2430 c.c. e, fermo quanto previsto dal successivo punto 23.2, il resto verrà distribuito ai soci in proporzione alla percentuale di azioni possedute, oppure accantonato come ulteriore riserva, oppure utilizzato per altra finalità deliberata dall'assemblea al momento dell'approvazione del bilancio.

23.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 del codice civile; l'assemblea dovrà prevedere in ogni caso una distribuzione degli utili in favore dei soci in misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo degli utili netti distribuibili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

23.3. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 24 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

24.1. Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'assemblea, a norma dell'art. 2487 c.c..

TITOLO VIII

ART. 25 - FORO COMPETENTE

25.1. Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

ART. 26 - RINVIO

26.1. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to: Vanni Bulgarelli

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Copia conforme all'originale su ventinove pagine.

Modena, lì